

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 30-07-2002
REGIONE LAZIO

“Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per riposo, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 2

(Orari)

1. L'apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno è stabilita, rispettivamente, in quarantaquattro e trentasei ore diurne settimanali, fatta salva la possibilità di osservare un più ampio orario di apertura settimanale, secondo le modalità espressamente previste dall'articolo 6.

2. La durata dell'orario di apertura delle farmacie rurali, a richiesta degli interessati e in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, può essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali, con deliberazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Gli orari di apertura diurna sono stabiliti in maniera omogenea in base ad esigenze stagionali dalla ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. L'apertura diurna è interrotta da un intervallo per riposo pomeridiano.

4. L'apertura diurna di norma ha inizio alle ore 8,30, mentre per le farmacie rurali ha inizio di norma alle ore 9.

5. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 3, le farmacie possono effettuare la chiusura serale alle ore 19,30, alle ore 20 oppure alle ore 20,30; le farmacie rurali possono effettuare la chiusura anche alle ore 19.

6. In relazione a situazioni territoriali particolari, stagionali o periodiche, l'orario di apertura diurna può essere determinato in deroga ai criteri di cui ai commi 4 e 5, ma nel rispetto dei commi 2 e 3.

7. L'apertura notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

ARTICOLO 3

(Guardia farmaceutica)

1. Il servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario di apertura nei giorni feriali riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva.

2. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2.

3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni o nelle ASL privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria.

4. Con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico secondo criteri settimanali, giornalieri o misti.

5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurna, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

ARTICOLO 4

(Guardia farmaceutica notturna)

1. Il servizio di guardia farmaceutica notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

2. Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica:

a) nei comuni capoluogo di provincia:

1) fino alle ore 22 a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali;

2) dalle ore 22 a battenti chiusi, con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti il servizio è effettuato a chiamata; per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche o turistiche, a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali, fino alle ore 22;

c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso può essere effettuato a battenti aperti;

d) in tutti gli altri casi il servizio è effettuato a chiamata.

3. In caso di svolgimento del servizio a chiamata il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio esporre all'esterno della farmacia le idonee indicazioni.

3 bis. Lo svolgimento del servizio notturno a chiamata è effettuato dalla farmacia “dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista”. (1)

ARTICOLO 5

(Guardia farmaceutica festiva e diurna)

1. Il servizio di guardia farmaceutica festiva è effettuato secondo gli orari previsti dall'articolo 2, senza interruzioni per l'intervallo pomeridiano.

2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna feriale è effettuato durante l'intervallo pomeridiano.

3. Le farmacie nei capoluoghi di provincia espletano il servizio di guardia farmaceutica festiva e diurna a battenti aperti ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

4. Nei comuni con una sola farmacia il servizio di cui ai commi 1 e 2 è svolto a turno con le farmacie dei comuni più vicini.

5. Nei comuni diversi dal capoluogo di provincia può essere effettuato a chiamata solo il servizio di guardia farmaceutica feriale e festiva durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

6. Le farmacie che effettuano il servizio di guardia festiva domenicale fruiscono di una giornata di recupero infrasettimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nei comuni con una sola farmacia il recupero infrasettimanale può, a richiesta, essere ridotto a mezza giornata o soppresso.

ARTICOLO 6

(Servizio volontario di guardia farmaceutica)

1. Qualunque farmacia aperta al pubblico può, a domanda, essere autorizzata, con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, ad effettuare il servizio volontario di guardia farmaceutica notturna, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2.

2. Ad esclusione delle giornate di sabato, domenica, dei giorni di ferie e dei festivi, il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna può, a domanda, essere autorizzato nei centri con un numero di farmacie non inferiore a 50 e nei comuni con una sola farmacia e ad elevato flusso turistico, con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Con analogo procedimento deliberativo possono essere esonerate dall'obbligo di turno le farmacie viciniori che ne facciano richiesta.

3. Il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna deve essere espletato, qualunque sia la dimensione del comune interessato, a battenti aperti ed esclusivamente nei giorni in cui la farmacia deve effettuare l'orario di apertura pomeridiana.

4. Ciascuna farmacia comunica alla ASL territorialmente competente, con preavviso di almeno novanta giorni, ogni mutamento del proprio orario, nonché il recesso dal servizio volontario di guardia farmaceutica.

ARTICOLO 7

(Riposo settimanale)

1. Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali.

2. Le farmacie sono tenute ad osservare mezza giornata di riposo settimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo urbano, per le quali si verifichi una situazione di farmacia unica, a richiesta del titolare e limitatamente a periodi stagionali, e per oggettive esigenze del servizio, può essere disposto l'esonero dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e/o nella mezza giornata di riposo settimanale di cui al comma 2, con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

ARTICOLO 8

(Ferie)

1. Ogni ASL stabilisce, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei comuni interessati e le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative, il piano annuale di ferie delle farmacie, garantendo sempre la fruibilità del servizio attraverso la turnazione delle stesse, secondo le seguenti modalità:

- a) nei comuni capoluogo di provincia le farmacie osservano un periodo annuale di ferie non inferiore a venti giorni consecutivi e non superiore a trenta giorni;
- b) negli altri comuni il periodo di cui alla lettera a), a richiesta delle farmacie interessate, può essere frazionato in due o tre periodi, in relazione ad esigenze locali;
- c) nei comuni con una sola farmacia, a richiesta dell'interessato, le ferie possono essere ridotte ad un periodo complessivo comunque non inferiore a dieci giorni frazionabili;
- d) nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, può essere autorizzata, a richiesta della farmacia, la riduzione del periodo di ferie come alla lettera c), qualora la distanza tra le farmacie lo rendesse necessario;
- e) nelle frazioni distanti dal nucleo urbano per le quali si verifichi la situazione di farmacia unica, il periodo di ferie, a richiesta della farmacia, può essere ridotto come alla lettera c).

ARTICOLO 9

(Obblighi specifici)

1. Ciascuna farmacia deve esporre al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile dall'esterno, anche di notte, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie viciniori di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa.

3. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare il camice bianco e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI).

4. Il personale non laureato in servizio nella farmacia deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.

5. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, durante il tirocinio nelle farmacie, sono tenuti ad indossare il camice bianco.

ARTICOLO 10

(Disposizioni particolari)

1. Per il Comune di Roma ciascuna ASL adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge previa intesa con le altre ASL interessate.

2. Per specifici ambiti comunali l'orario settimanale di apertura al pubblico, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo settimanale di cui all'art. 7, comma 2, possono essere modificati, con deliberazione della ASL. territorialmente

competente, d'intesa con il sindaco del comune interessato, dell'ordine provinciale dei farmacisti e delle organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 11

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 2582,28.

2. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, la chiusura della farmacia per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni.

3. Le sanzioni sono irrogate dai sindaci dei comuni nel cui territorio si trova la farmacia, su proposta della ASL territorialmente competente, secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

ARTICOLO 12

(Disposizione abrogativa)

1. La legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 14, è abrogata.

ARTICOLO 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 luglio 2002

Storace.

(1) comma aggiunto dall'art. 66 della legge regionale 27 febbraio 2004 n°2